

FELICE MERCOGLIANO*

*Spunti e appunti brevi in tema di immigrazione nell'antica Roma***

Sommario: 1.- Premesse su alcuni itinerari bibliografici; 2.- Il caso di Demarato;
3.- Immigrati, persone, 'cives' e non 'cives'; 4.- Osservazioni conclusive.

1.- *Premesse su alcuni itinerari bibliografici*

Alcuni studi recenti hanno toccato temi dell'immigrazione nella storia di Roma antica (su cui in parte mi sono soffermato tempo fa¹) con diversità di spessore scientifico e differenti impostazioni problematiche dal punto di vista giuridico. Si tratta, fra gli altri, di un contributo di Biagio Amata, dell'Università Pontificia Salesiana², sul fenomeno sociale delle migrazioni nella cosmopolita Roma repubblicana e nell'Impero³; di un articolo di Clément Chillet sulla *lex Papia* del 65 a.C.⁴ e di un saggio di Maria Teresa Carbone⁵.

Biagio Amata comincia dal menzionare Sen. *ad Helv. de cons.* 6.2-4⁶, e 7.7, come esempio dell'affermazione di mancanza della propria patria per quanto riguarda la maggior parte degli

* Professore ordinario di Istituzioni e Storia del diritto romano presso l'Università degli Studi di Camerino. Affidatario di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review. Destinato agli Studi per Antonio Palma.

¹ Si v. F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*², Napoli, 2020, cui rinvio per i riferimenti bibliografici allora selezionati.

² Ove s'è manifestato un forte interesse scientifico antichistico per le tematiche migratorie, se si pensa alla recente collettanea *Pellegrini e migranti nel mondo antico*. Atti del Convegno 8 Aprile 2016, organizzato dalla Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) dell'Università Pontificia Salesiana e dal Centrum Latinitatis Europae, a cura di R. Spataro, Roma, 2017.

³ B. AMATA, *Immigrazione ed emigrazione di singoli e masse attorno all'Urbe*, in *Index*, XLIII, 2015, 513 ss.

⁴ C. CHILLET, *La lex Papia de 65 avant J.-C. sur «l'usurpation de citoyenneté»*, in *RIDA*, LXVI, 2019, 33 ss.

⁵ M.T. CARBONE, *Immigrazioni e diritto in Roma antica*, in *Emigrazioni e immigrazioni. Una sfida della storia e della contemporaneità*, a cura di L. Sinisi, Pisa, 2021, 9 ss.

⁶ Sul significativo brano senecano v., p. es., di recente A. WALLACE-HADRILL, *Imperial Rome: a city of immigrants?*, in *AAAH*, XXXIX, 2017, p. 60 ss., che vi scorge il molteplice novero di motivi d'attrazione per immigrare a

abitanti nella ‘globalizzazione’ per così dire *ante litteram* della Roma del primo principato, nella quale comunque un certo grado di integrazione impedì il formarsi di quartieri di migranti, con l’eccezione di una sorta di enclave di Ebrei in quel di Trastevere⁷, la cui speciale ‘separazione’ era peraltro già stata messa in luce dal saggio risalente di George La Piana⁸. Non si trattava, però, di una segregazione vessatoria, come pure si verificherà, bensì di un più elevato grado di eterogeneità e maggiore alterità – anche per la religione professata, dalle radici saldissime – rispetto a gruppi pur molto consistenti in Roma imperiale (Ispanici, Galli, Africani, Greci), come ha illustrato bene Cecilia Ricci⁹. Ma soltanto «gli Ebrei portarono con loro nell’esilio l’alta consapevolezza di essere un popolo eletto: Geova era il dio d’Israele e la scomparsa dello stato politico ebraico rafforzò la loro capacità d’adattamento in un contesto estraneo ... nonostante il quadro che emerge dalle nostre fonti, sarebbe errato farsi un’immagine di separazione assoluta degli Ebrei rispetto alla vita di Roma e alla sua popolazione»¹⁰. Neppure l’espulsione degli Ebrei cercherà di sancirne la discriminazione ad opera di Tiberio, teso invece a riaffermare il potere di sé stesso, secondo un’interpretazione suggestiva di Donato Sabina¹¹.

Roma, pur nella ‘drammatica insicurezza’ circa i dati numerici della popolazione romana; cfr. anche C. CORBO, *Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali*, in *Koinonia*, XXXI, 2015, 40 ss., spec. 45 nt. 22, la quale pone nel giusto rilievo origini multiethniche di Roma e fenomeno immigratorio come suoi caratteri fondativi, alla luce pure del passo di Sall. *de coniur. Catil.* 6.1-2, in una storia romana tutta segnata suggestivamente dal paradigma della ‘alterità inclusa’ (espressione che ella riprende da Florence Dupont), però anche ‘esclusa’.

⁷ Sono le affermazioni documentate, circa i gruppi di immigrati nella Roma proto-imperiale, di L.E. TACOMA, *Migrant Quarters at Rome?*, in *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Lille, June 23-25, 2011), edited by G. de Kleijn and S. Benoist, Leiden-Boston, 2014, 127 ss.; ampia panoramica di aspetti e problemi del periodo in questione in *Migration and Mobility in the Early Roman Empire*, edited by L. de Ligt and L.E. Tacoma, Leiden-Boston, 2016; si propone ancor più vaste prospettive d’analisi la monografia di L.E. TACOMA, *Moving Romans. Migration to Rome in the Principate*, Oxford, 2016.

⁸ G. LA PIANA, *Foreign Groups in Rome during the first centuries of the empire*, in *Harvard Theological Review*, XX, 4, October 1927, 183 ss., spec. 341 ss. sui ‘quartieri’ con cimiteri e sinagoghe degli Ebrei (saggio ancora utile nei dati, pur se troppo influenzato nelle analisi da moduli interpretativi scaturenti dall’immigrazione immane di quegli anni negli Stati Uniti, che si caratterizzò per la coesione anche in arrivo per gruppi di provenienza, come p. es. per italiani, ebrei, irlandesi, cinesi, etc.).

⁹ Si v. C. RICCI, *Stranieri illustri e comunità immigrate a Roma. Vox diversa populorum*, Roma, 2006; nonché, da leggere quasi in una prospettiva abbinata, EAD., *Orbis in urbe. Fenomeni immigratori nella Roma imperiale*, Roma, 2005, sulle varie forme della presenza straniera a Roma, tra Augusto e la dinastia severiana, in una visione d’insieme. Si spinge un po’ più all’indietro E. SANTAMATO, *Gruppi immigrati e loro gestione a Roma tra II e I sec. a.C.*, Napoli, 2012.

¹⁰ Così, a ragione, C. RICCI, *Stranieri illustri*, cit., 94 s.

¹¹ Si v. ultimamente D. SABINA, *Una lettura dell’espulsione di Ebrei ed altre minoranze sotto Tiberio*, in *Koinonia*, XLV, 2021, 379 ss.

L'Urbe appariva sovraffollata a causa di varie tipologie di migrazioni, da quella volontaria alla forzosa, da quella per scopi di commerci alla forma di migrazione religiosa. Quest'ultima pare tuttavia l'unica a cui rivolga la sua attenzione Amata, con conclusive considerazioni incentrate sulle concezioni cristiane di ospitalità e accoglienza in città. Da intendere questa ormai come *civitas Dei*, che, secondo Agostino, «appunto, si contrappone all'orgoglio pagano per la città, e la città per eccellenza, l'Urbe» e alle leggi e ai *mores* che l'avevano resa grande¹². L'a. conclude, quindi, con una qualche enfasi, che «si può forse evidenziare il cammino spirituale di Agostino nel tessuto urbano d'Africa, d'Italia, dell'istituzione ecclesiastica, che permisero al suo pensiero di riflettere sulla *politeia* pagana, la *oikonomia* cristiana e l'approdo *misterico* [il corsivo è dell'a.] alla *gloriosissimam civitatem Dei*, trionfo ideale della *philantropia* divina della *gratia*. L'orgoglio paolino *civis Romanus sum* si trasformò, davanti ai tribunali della *civitas* terrena, in un non meno orgoglioso *christianus sum*»¹³. Mi pare che in tal modo però le riflessioni, indirizzate altrove con una scelta sul piano scientifico discutibile, sospinte dunque verso un itinerario spirituale esclusivamente di matrice religiosa cristiana, si distanzino da osservazioni mirate all'esperienza sociale e giuridica romana, che pur il bel brano senecano, spunto di partenza aveva indotto a sperare fossero argomentate ed approfondite. Così come più impegno e analisi sulle fonti avrebbe potuto ottenere lo sguardo pretenzioso che Amata rivolge alle «grandi metropoli in fecondo scambio umano e culturale»¹⁴, ridotto in un paragrafo che non oltrepassa la soglia di enfatici brevi cenni a realtà cariche d'immensa storia, quali Roma, Cartagine, Alessandria, Gerusalemme e Costantinopoli.

2.- Il caso di Demarato

Per un ben diverso approccio agli intrecci di mobilità migratoria tra genti e culture nell'antichità, invece, occorre leggere il poderoso saggio recente di Carmine Ampolo in argomento di scambi tra Greci, Etruschi e Romani, a proposito del caso esemplare di Demarato di Corinto¹⁵. Questo ci conduce ad un altro tema centrale nei nostri studi sull'immigrazione

¹² B. AMATA, *Immigrazione ed emigrazione*, cit., 522.

¹³ B. AMATA, *Immigrazione ed emigrazione*, cit., 524.

¹⁴ B. AMATA, *Immigrazione ed emigrazione*, cit., 516 s.

¹⁵ C. AMPOLO, *Demarato di Corinto 'bacchiade' tra Grecia, Etruria e Roma: rappresentazione e realtà, fonti, funzione dei racconti, integrazione di genti e culture, mobilità sociale arcaica*, in *Aristonotbos*, XIII,2 (2017), 2018, 25 ss.; per

in Roma antica: la definizione culturale ed etnica di una città che in età più recente aveva caratteri misti, città aperta, e non rientrava facilmente nella dicotomia Greci/barbari. Da questo punto di vista, dare origini greche ad una dinastia etrusca o etrusco-romana rappresentava un possibile compromesso tra polis hellenis e polis tyrrhenis in una sintesi romana. Nello stesso tempo queste componenti esterne non intervenivano nel periodo delle prime origini (cioè di Romolo e Numa), ma in una seconda fase, salvando così il carattere autonomo dell'esperienza romana, ma dando conto degli apporti esterni più rilevanti (etrusco e greco). Questo carattere plurifunzionale dei racconti su Demarato, con Tarquinio figlio di un corinzio e di una etrusca, spiega il suo successo presso una parte della storiografia antica (e forse anche adesioni e riserve che suscita presso alcuni dei moderni). Esso coinvolge quasi inevitabilmente il tema degli elementi esterni, specialmente greci ed etruschi, penetrati all'interno dell'esperienza romana, un tema che non era e non è 'neutro', sia sul piano degli apporti volontari che sul versante dei 'vinti' inclusi in Roma all'esito di conquiste territoriali¹⁶.

Ampolo pone in rilievo che soltanto con il pieno sviluppo della città-stato vengano regolati i rapporti con le altre comunità. A riprova della distinzione sociale, proprio all'interno della comunità romana lo *ius connubii* non vige tra patrizi e plebei, fino alla *lex Canuleia* del 445 a.C. Mette altresì in evidenza che un altro veicolo per la mobilità sociale orizzontale è l'esilio, pratica molto presente nel mondo ellenico a causa della presenza quasi fisiologica del conflitto politico-sociale, attestato con certezza dalle fonti. Talvolta gli esiliati e i fuoriusciti si sono recati non in altre città greche ma presso altre popolazioni. Tale pratica può essere ragionevolmente ipotizzata anche per ulteriori casi di Elleni stabilitisi presso altre popolazioni e le relazioni di *xenia* possono averle favorite. È quello che viene raccontato proprio per Demarato. Alcune delle cause delle emigrazioni – connesse con i movimenti e la pratica dell'*exilium* ha pesato sugli spostamenti tra le comunità latine.

l'impostazione che a ragione l'a. segue, tesa a una critica temperata delle fonti arcaiche, cfr. ID., *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti*, in *ASNP*, ser. 5, V,1, 2013, 217 ss.

¹⁶ Cfr. P.-M. MARTIN, *La tradition sur l'intégration des peuples vaincus aux origines de Rome et son utilisation politique*, in *Integrazione mescolanza rifiuto - Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. Urso, Roma, 2002, 65 ss., che mostra quanto il motivo della politica dell'integrazione perseguita da Roma, principalmente circa la concessione della cittadinanza ai popoli vinti e ai territori conquistati, sia ricorrente sin dalla prima annalistica di Fabio Pittore e dai moduli storiografici ben presenti in Livio fino all'età imperiale (*l.u.cit.*, spec. 72 ss.).

È in questo contesto mediterraneo dinamico che greci di varia provenienza e livello sociale si spostano, emigrano o viaggiano per i motivi più diversi, spesso combinati insieme, si insediano ove possibile formando città. In altre parole, mettevano in connessione se stessi e gli altri e formavano delle reti di rapporti mediterranei. Ciò che conta ed è verificabile va ben al di là del rapporto Grecia/Etruria/Roma: mescolanza e interconnessione tra persone di etnie e culture diverse, sia all'esterno che all'interno di città e popolazioni diversamente caratterizzate, andando oltre la cd. 'identità' etnica e culturale rigidamente intesa, offrono una chiave per intendere i racconti tradizionali, a partire dalla leggenda dell'*asylum* romuleo, i documenti e i caratteri delle società arcaiche. Il problema storico della mobilità sociale orizzontale o geografica riguarda, infatti, la struttura stessa delle società. La loro permeabilità, maggiore o minore, è un punto centrale (anche se con momenti di chiusura e dure lotte) dalle leggende della fondazione alla *constitutio Antoniniana*¹⁷ ed all'affermazione del cristianesimo 'universalistico'. Può sembrare semplicistico contrapporre in generale 'apertura romana' e 'chiusura delle città greche', ma è proprio ciò che è avvenuto in alcuni momenti storici. Certo è che un sovrano ellenistico come Filippo V ha consigliato a fine III secolo i Larissei di concedere il diritto di cittadinanza agli stranieri portando a modello proprio i nemici romani. "La cosa più bella è far partecipare quante più persone possibile alla cittadinanza (μετέχειν τοῦ πολιτεύματος), in modo che la città sia forte e il territorio non rimanga come ora vergognosamente deserto". E i Romani secondo il re fanno persino accedere alle cariche pubbliche (τῶν ἀρχαίων μεταδιδόντες) i servi quando li affrancano. La questione naturalmente non riguarda solo i rapporti con i Greci ma è più generale. La cittadinanza costituisce un problema vitale quando le città-stato si sviluppano e si strutturano ed a Roma le concessioni a singoli (*viritalim*), a gruppi o a comunità intere sono attestate con qualche fondamento dal V secolo a.C.¹⁸.

Spostamenti di gruppi con integrazione sono menzionati già alle origini della città e in parte trovano riscontro nella documentazione sia di Roma che di centri del *Latium vetus* (ad

¹⁷ Per un approccio e una proposta interpretativa di spessore scientifico solido con una diversa integrazione della cruciale lin. 9, ultimamente in argomento cfr. l'agile ma precisa e innovativa monografia di O. LICANDRO, *Un impero di città e un papiro. Caracalla, i dediticii e il paradigma urbano (P. Giessen 40.I)*, Roma, 2021, spec. 61 ss., con bibliografia ben selezionata di riferimento, ivi, 101 ss.

¹⁸ Liv. 3.29.6 per L. *Mamilius* di Tusculum, nel 458 a.C.; per *Attus Clausus*, sabino, ammesso anche nel patriziato poco dopo l'inizio della Repubblica: Liv. 2.16; Suet. *Tib.* 1; Dion. Hal. 5.40.3-5.

es. necropoli dell'Osteria dell'Osa presso Gabi, Lavinium). Considerati in un arco temporale vasto, dal IX-VIII sec. a.C. al VI, inevitabilmente hanno interferito con due processi convergenti, la 'Stadtwerdung' e la 'Staatswerdung', in una società nella quale ancora nel V secolo i gruppi gentilizi contavano molto. Le affermazioni del re macedone sui Romani contengono alcune semplificazioni, ma colgono la sostanza del comportamento romano riguardo alla concessione della cittadinanza. Si noti che quanto Filippo V afferma – sia pure in modo impreciso – circa l'accesso alle magistrature dei liberti, è da tener presente anche per quanto si è detto sulle fonti letterarie su Demarato e Tarquinio. Per la concezione aperta della cittadinanza romana. Le grandi ricchezze attribuite a Demarato ed ai Tarquinii si accordano con questo tipo di società. La portata non piccola della mobilità pone anche il tema del rapporto tra mobilità e 'cultura cittadina' cioè tra ricezione di stranieri, cultura cittadina e strutture civiche in formazione o già formate. In linea di massima, la presenza di gruppi etnici distinti può corrispondere a forme di 'identità multiple', ma è proprio l'esistenza di matrimoni misti che caratterizza non solo la tradizione su Demarato ma il modo in cui vengono rappresentati gli stranieri arrivati in Roma arcaica e alto-repubblicana. Se diamo credito ai fasti consolari (almeno come documento dell'onomastica) la provenienza geografica dei magistrati ricordati è ampia, a giudicare dai gentilizi e dai *cognomina*, anche se questi ultimi sono frutto di ricostruzione. È in questo contesto generale che vanno collocate le tradizioni su Demarato ed i Tarquinii oltre che considerarle il modo in cui si spiegavano le presenze etrusche e greche (quest'ultime soprattutto culturali) a Roma.

3.- *Immigrati, persone, cittadini e non-cittadini*

Fin dalle origini, dunque, il fenomeno delle immigrazioni caratterizzò la storia di Roma, segnala a sua volta Maria Teresa Carbone¹⁹, i cui «confini temporali» stessi vanno ricollegati a fenomeni di carattere immigratorio (leggenda di Enea e invasione dei barbari), del pari nota la Carbone, la quale pure mette bene in rilievo l'importanza del vasetto ritrovato nella necropoli di Osteria dell'Osa, con la più antica attestazione in lingua greca (risalente al più tardi,

¹⁹ Come pone senza indugio in evidenza M.T. CARBONE, *Immigrazioni e diritto*, cit., 9 ss., spingendosi nella sua ricostruzione, riassuntiva ma precisa, sino al periodo tardoantico.

infatti, al 770 a.C.), che è un motto dei Baccanali di origine dionisiaca. Quindi, presso Gabi, profondo Lazio arcaico, era già presente cultura greca d'importazione²⁰.

Anche la *lex Papia de peregrinis* del 65 a.C. sarebbe stata diretta ad agevolare la registrazione secondo l'iscrizione censuale in base al domicilio degli immigrati a Roma, non a condurre una repressione criminale della 'usurpazione di cittadinanza', secondo Chillet²¹. In un contesto, dunque, che ai nuovi cittadini inclusi nella cittadinanza in seguito alla guerra sociale intendeva rivolgere apertura razionalizzatrice, dato che il criterio dell'iscrizione nelle tribù pareva più difficoltoso per controllare il corpo civico.

In altri termini, si volle passare a fissare praticamente e ad applicare sul piano concreto modalità e regole che sul piano giuridico amministrativo dessero attuazione all'estensione della cittadinanza romana ai soci italici, che forse era rimasta in gran parte una teorica affermazione di principio. Nella retorica tipicamente strumentale ciceroniana si accentua a dismisura l'aspetto solo negativo della accusa di usurpazione di cittadinanza, mentre in primo piano realisticamente va rimessa l'esigenza di inserire e sistemare i nuovi cittadini nelle liste magistratuali con efficiente ordine e in conformità alle leggi *de civitate*. Inclusione continuata fino alle invasioni barbariche, quasi a ipotizzare una coincidenza della politica della cittadinanza con la durata cronologica della storia antica²².

Pare appena il caso di osservare che la divisione tra cittadini romani ed esclusi dalla cittadinanza romana (*cives* e non *cives*) non è presente nelle fonti romane. La distinzione è ricavata da noi moderni, che del pari abbiamo ormai tracciato un itinerario proprio di ricerca per gli studi sull'immigrazione e circa la mobilità nella storia romana delle persone, alle quali potevano essere attribuiti diritti, a prescindere dalla qualifica di cittadini. Quasi a precorrere il recente superamento della demarcazione tra diritti del cittadino e diritti della persona, avanzato finemente da Luigi Ferrajoli, che l'estende al mondo romano, in cui la condizione giuridica personale sarebbe stata il riflesso della posizione nel gruppo politico d'appartenenza, in

²⁰ Così M.T. CARBONE, *Immigrazioni e diritto*, cit., 10 s.

²¹ C. CHILLET, *La lex Papia*, cit., 37 e 45 ss. con rassegna delle fonti.

²² Sul punto si v., per tutti, di recente G. ZANON, *La patria «immaginata». Cives e barbari tra IV e V secolo d.C.*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Napoli, 2021, 167 ss.

una sorta di modello comunitario e non ancora individualistico degli *status* soggettivi²³. All'inverso, il cittadino romano non riceveva reciprocamente un trattamento simile presso comunità straniere non alleate, ove rimaneva al più un «prigioniero di pace»²⁴.

Alla base della condizione giuridica degli stranieri a Roma v'è, com'è noto, la partizione del diritto tra persone, cose e azioni nelle Istituzioni di Gaio²⁵, destinata in varia misura a connotare sostanzialmente la struttura in cui saranno ordinati i codici civili di tradizione romanistica nel mondo²⁶. La divisione fondamentale (*summa divisio*), nell'ambito del diritto delle persone, viene subito scolpita con chiarezza da Gaio, nel senso della differente condizione giuridica, caratterizzante la società romana imperiale, tra liberi e schiavi²⁷. Infatti, nel mondo antico in generale, non a tutte le persone, in quanto esseri umani spettava la libertà per nascita. Anzi, era lo *ius gentium* ad imporre che da una schiava nascesse uno schiavo, mentre all'inverso da una libera nasceva comunque un libero²⁸, dato che di regola i nati avrebbero dovuto seguire la condizione giuridica della madre²⁹. I liberi sono quelli nati liberi o liberati dalla schiavitù mediante manumissione³⁰, che era formalmente giusta e legittima se compiuta nei tre modi riconosciuti dallo *ius civile* (*manumissio vindicta*, *manumissio censu*, *manumissio testamento*)³¹.

La scelta delle persone al primo posto appare strategica, ripresa dalle Istituzioni di Giustiniano, nelle quali si aggiunge che, difatti, ben poco si conosce del diritto se si ignorano le persone, per le quali il diritto stesso è statuito³². Motivazione analoga si ritrova nel giurista

²³ L. FERRAJOLI, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, a cura di D. Zolo, Roma-Bari, 1994, 267 s. nt. 3.

²⁴ In tal senso v. H. LÉVY-BRUHL, *La condition du Romain à l'étranger*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII aprile MCMXXXIII)*. Roma, II, Pavia, 1935, 473 ss., spec. 476 e 479-481, con la menzione specifica del rilevante brano di Pomp. 37 *ad Q. Muc. D.* 49.15.5.2 e la conclusione generale in materia che l'idea fondamentale in Roma antica fosse quella della comunità giuridica e religiosa.

²⁵ Gai 1.8: *Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* (= D. 1.5.1. *Et prius videamus de personis* = I. 1.2.12).

²⁶ Si v., come più recente caso esemplare di codice di sintesi tra la millenaria cultura cinese e la tradizione romanistica in un singolare sistema complesso di economia socialista di mercato, entrato in vigore nel 2021, il *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*. Traduzione di Meiling Huang. Edizione italiana a cura di O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi. Introduzione di Diyu Xu, Pisa, 2021.

²⁷ Gai 1.9: *Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi* (= D. 1.5.3).

²⁸ Gai 1.82: *ex ancilla et libero iure gentium servus nascitur, et contra ex libera et servo liber nascitur*.

²⁹ Gai 1.86: *qui nascitur iure gentium matris condicionem sequitur*.

³⁰ Gai 1.10-11: *Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini*. 11. *Ingenui sunt, qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt*.

³¹ Gai 1.17: *(servus)... iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento...*

³² I. 1.2.12: *Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorantur*.

‘epiclassico’ di età diocleziana, Ermogeniano, il quale afferma che tutto il diritto sia stato stabilito per gli uomini e perciò dapprima va detto dello stato delle persone e soltanto dopo di tutto il resto³³. Non deve stupirci che non ad ogni singolo essere umano nel mondo antico fossero attribuiti diritti, dato che era diffusa la schiavitù. In base ad essa gli schiavi erano anzi considerati oggetti in proprietà del padrone: quindi *res* di un *dominus*, per la precisione rientranti nella categoria tecnica giuridica romana più specifica delle *res mancipi*, che erano quelle commerciabili con formalità aggravate, perché estremamente rilevanti nell’economia domestica tradizionale classica di un *pater familias*.

Di condizione giuridica libera, al contrario, erano le persone in concreto tutelate in quanto tali dall’appartenenza alla comunità politicamente organizzata cittadina (*civitas*, da cui il connesso *status civitatis*): la cittadinanza romana, che per varie cause e con diverse modalità, si poteva pure perdere³⁴. Ciò riconosceva loro una connessa condizione giuridica di *libertas*. I non appartenenti alla comunità cittadina, per esclusione dunque stranieri, erano definiti *peregrini*. A questi, se liberi, venuti a Roma da immigrati, sul piano del diritto privato potevano essere riconosciuti, cioè concessi, il *commercium* e il *connubium*, com’è notoriamente testimoniato da brani dei *Tituli ex corpore Ulpiani*³⁵.

4.- Osservazioni conclusive

Al di fuori della città di Roma vennero riconosciute le condizioni di *latini* e di *peregrini*, nel corso dell’espansione romana, prima nella penisola italiana compiuta ormai nel 272 a.C. con la conquista di Taranto al culmine della terza e ultima guerra sannitica, poi oltremare e pure nelle province europee settentrionali fino alla Britannia, d’Africa e in oriente sino all’altra grande potenza che era l’impero dei Parti. La definizione di *latini* in principio includeva le popolazioni del Lazio arcaico (i *populi latini*, dal *nomen latinum*), dei quali faceva parte pure Roma: a questi latini antichi (*prisci*) venne estesa dalle origini la cittadinanza romana. Durante

³³ Herm. 1 *epit.* D. 1.5.2: *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris ... dicemus.*

³⁴ Per esilio e connessa pronuncia di *aqua et igni interdictio*, postliminio, rinuncia volontaria, provvedimenti autoritativi: lo dimostra di recente il convincente saggio di U. LAFFI, *Perdere la cittadinanza romana*, in *Index*, 46, 2018, p. 1 ss., ora in *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Napoli, 2020, 237 ss.

³⁵ Tit. Ulp. 19.4: *Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniariorum Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est*; Tit. Ulp. 5.3-4: *Connubium est uxoris iure ducendae facultas. 4. Connubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit.*

l'espansione nella penisola italica, nella fase massiccia dunque della deduzione di colonie in Italia, di conseguenza fu attribuita a coloro i quali si trasferivano in queste colonie latine, ottenendo terre da coltivare (*colere*), la condizione giuridica di *latini coloniari*. A questi ultimi vennero equiparati poi i *latini Iuniani* (schiavi manomessi non in forme pienamente valide ai sensi dello *ius civile*). Sussisteva, com'è ben noto, per le relazioni privilegiate con i Latini pur in una stratificazione di *status* nella complessa colonizzazione romana³⁶, uno *ius latinum*³⁷.

Con il termine di *peregrini* vennero indicati gli stranieri (dopo che in origine erano stati denominati *hostes*, vocabolo passato in sincronia a designare i nemici), facenti parte delle popolazioni via via conquistate dai Romani. L'espansione dapprima nella penisola italica sfociò, dopo la guerra sociale del 91-89 a.C., nella concessione della cittadinanza romana ai soci italici con le cosiddette *leges de civitate*; i territori extra-italici vennero strutturati in province e agli abitanti di queste non venne data regolarmente la cittadinanza fino all'editto di Caracalla del 212 d.C. con cui essa venne conferita in maniera generalizzata a tutti quelli che si trovassero nel territorio dell'impero. Sfumò così la storia della categoria giuridica dei *peregrini*, gli stranieri nell'orbe romano³⁸, al momento della *constitutio Antoniniana* che ultimamente è stata al centro di questioni riprese in esame dalla monografia di Arnaud Besson³⁹. Questi ha concluso nel senso di un'applicazione non rigida di essa, quanto a persistenza di diritti locali e privilegi, nonché responsabilità di natura tributaria in un impero che, forse per essere abituato da secoli ad un simile pluralismo, non avvertì alcun mutamento epocale, com'è dimostrato dalle pur sobrie fonti coeve di tradizione manoscritta⁴⁰ ed epigrafiche⁴¹ che Besson riesamina scrupolosamente, ma con una sana consapevolezza di non poterci fornire definitivamente risposte

³⁶ Cfr. M. TARPIN, *Strangers in Paradise. Latins (and other non-Romans) in colonial context: a short story of territorial complexity*, in *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, edited by T.D. Stek and J. Pelgrom, Roma, 2014, 160 ss.

³⁷ Su cui si v., per tutti, D. KREMER, *Ius latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris, 2006.

³⁸ Per riecheggiare Ulp. 22 *ad ed.* D. 1.5.17: *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.*

³⁹ A. BESSON, *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3^e siècle*, Basel, 2020, 25 ss.; da segnalare che viene ribadita (*Lu.cit.*, spec. 64 ss.) la data di promulgazione del 212 d.C., considerata la diffusione posteriore del *nomen* di *Aurelius* per i *novi cives*.

⁴⁰ A. BESSON, *Constitutio*, cit. 25 ss. e 49 ss., a partire, com'è ovvio, da Dio Ca. 78[77].9.4-5, interpretato in un'ottica tardo-senatoria antifiscalista; poi, Ulp. 22 *ad ed.* D.1.5.17; Aur. Vict. *de Caes.* 16.12; Io. Chrys. *in acta apost.* 48.1; Augustin. *cin. dei* 5.17; SHA. *Sept. Sev.* 1.1-2; Sid. Apoll. *ep.* 1.6.2; per finire con l'universalizzazione della 'sudditanza' romana disposta da Giustiniano nel 529 con Nov. 78.5.

⁴¹ A. BESSON, *Constitutio*, cit. 32 ss.: in principio, naturalmente, *P. Giss.* I 40; quindi, *BGU* II 655; *BGU* VII 1652; *P. Bodl.* I 42.

ultimative. In fondo, gli aspetti della cittadinanza romana⁴² continuano ad essere non racchiudibili in una sola ottica interpretativa ed è probabilmente la via più proficua per un arricchimento continuo, che in altri ambiti problematici pur interessanti non si verifica, di sempre nuove proposte storiografiche ed opinioni scientifiche.

Ma, in effetti, al di là di anacronistiche e talvolta ‘acrobatiche’ contrapposizioni tra il principio della personalità e quello della territorialità del diritto, va forse ribadita la conclusione che più che mai dall’editto di Caracalla riemerge la differenziata e complessa varietà di situazioni giuridiche quanto a imposizione fiscale, giurisdizione e *status* individuale⁴³, che con la *constitutio Antoniniana* non si vollero cambiare. Il segreto della longeva attrazione per l’inclusione tra i cittadini di Roma venne conservato, molto probabilmente, con una estesa qualificazione generale, ma l’esperienza concreta millenaria non indusse a sconvolgere equilibri stabili e adatti a incorporare individui e comunità in maniera funzionale e collaudata...

Non mi è possibile qui ripercorrere itinerari che in bibliografia hanno angolature variegata e orientati talora verso l’immigrazione, su cui, per la sua evidente prossimità tematica, s’è incanalato un dibattito avviato dalle discussioni principalmente ispirate dal filo conduttore della storia romana della cittadinanza. Le convinzioni in materia sono di certo motivate da opinioni personali scaturite dalla modernità, se non dalla contemporaneità stessa e non può che essere così, se ripensiamo ad insegnamenti di indimenticati maestri di formazione storica⁴⁴. Infatti, il vivace panorama della romanistica italiana, in particolare, si è di recente arricchito della monografia di Giuseppe Valditara⁴⁵, con proposte interpretative giustamente non ‘neutrali’ e indirizzate verso visuali utilitaristiche e identitarie delle vicende complesse rotanti intorno alla concessione del diritto di cittadinanza nella storia romana⁴⁶. Un’impostazione critica pur feconda e sul piano sempre della cittadinanza a Roma lo si deve ad Antonio

⁴² In materia, pare continuare, pressoché indisturbato, a costituire peraltro opera generale di principale riferimento obbligato il ‘classico’ di A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*², Oxford, 1973, repr. 2001.

⁴³ Così M. TARPIN, *Strangers*, cit., 186.

⁴⁴ Esemplare H.-I. MARROU, *La conoscenza storica*, trad. it., Bologna, 1962, rist. 1987, 51 ss., sull’inseparabilità della storia dallo storico (mi piace ricordare spec. 54: «la storia è il risultato dell’attività creatrice dello storico che – soggetto conoscente – stabilisce un rapporto tra il passato evocato e il presente che è suo»).

⁴⁵ G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, Torino, 2018, ed. ingl. ora: ID., *Civis Romanus sum: Citizenship and Empire in Ancient Rome*, Washington-London, 2020.

⁴⁶ Mi sia consentito rinviare a quanto espongo, in dettaglio, a proposito del volume di Valditara in F. MERCOGLIANO, «*Civis Romanus sum*», in *Index*, XXXVII, 2019, 291 ss.

Palma, che vi ha rivolto uno studio⁴⁷ che invece pare propendere per una visione non essenzialistica dell'identità cittadina romana, bensì verso una esperienza contrassegnata da una sorta di 'costruzionismo' della cittadinanza romana, di destino, di umana accoglienza che darebbe il vero senso di comunità e costituirebbe la struttura sottesa al diritto di cittadinanza ancor oggi. Ora, mi sembrano piuttosto enfatici altri accostamenti attualizzanti, proposti da altri, come Elisabetta Todisco anni fa, che concludeva così un suo saggio⁴⁸ imperniato peraltro soprattutto su tentativi di delimitare concetti diversi rispetto alla problematica migratoria come *origo* e *domicilium*⁴⁹: «l'idea della libera circolazione degli individui, dell'accoglienza dello straniero fondata sul riconoscimento del suo diritto a fermarsi in un qualsiasi posto della terra, non in virtù di un principio filantropico ma proprio per un suo proprio individuale diritto è alla base del pensiero occidentale, a prescindere dalle singole linee politiche che possono divergere per soluzioni e orientamenti».

I riferimenti personali per convinzioni e idee politiche, pur formatesi sulla base di fonti che tutti abbiamo presente, influenza invece in maniera decisiva le problematiche intrecciate inestricabilmente dell'immigrazione e della cittadinanza romana. La gestione e il governo della questione degli stranieri e latini immigrati molto probabilmente, almeno in principio, si risolse con l'assegnazione di diritti specifici quali il commercio e il connubio; le 'espulsioni' furono più che altro ricollocazione sul territorio di forze di popolazione che dovevano essere distribuite più razionalmente⁵⁰. Ma da quando scelte politiche in materia ad opera dei governanti romani ci furono, queste si riconoscono ancor oggi e non sembrano affatto connotate da criteri odierni di soluzione. Le questioni e le fenomenologie sono attuali, non così le tecniche e i metodi decisori⁵¹. Ma bisogna distinguere le problematiche relative agli stranieri da quelle concernenti specificamente gli immigrati. Infatti, anche le conseguenze in fase di

⁴⁷ A. PALMA, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino, 2020, su cui cfr. la vasta e pluridisciplinare riflessione corale i cui atti sono stati racchiusi ora in *Cittadinanza, identità, confini*, cit., che giunge a lambire problematiche contemporanee delle questioni affrontate, come già l'appena precedente volume nella medesima collana «Abbriv»: M. FRARE, U. VINCENTI, G. ZANON, *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*, Napoli, 2019.

⁴⁸ E. TODISCO, *L'immigrato e la comunità cittadina: una riflessione sulle dinamiche di integrazione*, in *Storia romana e storia moderna. Fasi in prospettiva*, a cura di M. Pani, Bari, 2005, 151.

⁴⁹ Su cui cfr. la monografia di doveroso e affidante riferimento di Y. THOMAS, «Origine» et «commune patrie». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*, Paris, 1996.

⁵⁰ Sulle vicende dell'espulsioni dei Latini, cfr. F. MERCOGLIANO, *Hostes*², cit., 49 ss. e 89 ss.

⁵¹ Si trae ciò, tra gli altri, dal lavoro di G. VALDITARA, *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2015.

dispute dottrinarie romanistiche possono variare se non vengono impostate le ‘diagnosi’ con precisa osservazione del quadro dei sintomi, per così dire, a partire in primo luogo da terminologie, definizioni ed etimologie in materia di stranieri immigrati a Roma⁵².

Sovviene un rilievo contenuto con sapienza etimologica e lessicale in un contributo recente di Remo Bracchi⁵³, ove l’a. precisa⁵⁴: «Il *migrante*, in origine part. pres. di *migrāre* “trasferirsi, mutarsi”, dalla stessa base di *mūtāre* (**moi-t-*) ‘cambiare’ <rad. ie. **mei-* / **moi-* / **mi-* “scambiarsi”⁵⁵ è colui che esce dai confini della propria terra, per raggiungerne una straniera, dove di solito chiede ospitalità». Prosegue Bracchi⁵⁶: «Solo parzialmente sinonimico risulta *straniĕro* chi ha altrove la propria cittadinanza e si inserisce in un paese non suo” ... , derivato del latino *extranĕus* “estraneo, esterno”». Ecco, quindi, il discrimine tra immigrazione e cittadinanza dal punto di vista dell’inquadramento concettuale, si potrebbe dire: per immigrare occorre varcare dei confini, quelli del proprio paese, per entrare stabilmente in altri confini; la cittadinanza si individua, invece, per opposizione allo stato di straniero, che è colui il quale sia incluso in un paese non già suo. Dunque, il limite del confine da cui si esce è necessario per definire l’immigrato e ha ragione a porre in rilievo l’importanza del confine stesso, in senso identitario, Valditara in un suo recentissimo contributo, scaturito da una riflessione a proposito del volume di Palma⁵⁷. Quest’ultimo, a sua volta, prescinde da confini identitari, in quanto non necessari per appartenere ad una cittadinanza, che nel mondo romano era una cittadinanza di destinazione e non materialmente per nascita.

Il tema è di stimolo per studi che appena si sono concretizzati in volumi poderosi; ho or ora avuto, difatti, notizia della pubblicazione del volume in materia di Capogrossi⁵⁸ che occorrerà leggere e meditare con estrema attenzione, a riprova del fascino che sprigiona andare alle fondamenta storiche di problematiche delle realtà moderne, anche molto divisive

⁵² Si v. già F. MERCOGLIANO, *Hostes*², cit., 13 ss., con un approfondimento pure sulla metonimia di ‘*hostis*’.

⁵³ R. BRACCHI, *Peregrinus*, in *Pellegrini*, cit., 9 ss.

⁵⁴ R. BRACCHI, *Peregrinus*, in *Pellegrini*, cit., 17.

⁵⁵ A. NOCENTINI, *L’Etimologico. Vocabolario della lingua italiana*, con la collaborazione di A. Parenti, Firenze, 2010, 739.

⁵⁶ R. BRACCHI, *Peregrinus*, in *Pellegrini*, cit., 18.

⁵⁷ G. VALDITARA, *Cittadini di uno Stato. In onore di un amico*, in *Identità e memoria. Omaggio di allievi e colleghi al prof. Antonio Palma in occasione della chiusura del suo corso di lezioni per l’anno accademico 2021/2022*, a cura di F. Fasolino, Torino, 2022, 87 ss.

⁵⁸ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa Romani. L’espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli, 2022.

nelle opinioni attuali, con coscienza di quel mondo di mezzo tra scelte politiche e assetti giuridici, che ha segnato l'essere 'spatriati' e vincere un'impossibile fissità territoriale, mai realizzabile nella complessa fenomenologia della mobilità umana.

Abstract

Nell'articolo viene premezza una breve rassegna di bibliografia antichistica recente sulla tematica migratoria, che tratta principalmente dei lavori in materia di B. Amata, Cl. Chillet, M.T. Carbone; poi, soprattutto, C. Ampolo; nonché, A. Besson più specificamente sulla *constitutio Antoniniana*; infine, A. Palma e G. Valditara sulle problematiche interconnesse dell'identità, della cittadinanza, dei confini e dell'immigrazione. Quindi, si espongono alcune osservazioni sulla definizione della posizione degli stranieri immigrati nel settore delle *personae* dell'esperienza giuridica romana imperiale.

Abstract

The article introduces a brief review of recent antiquarian bibliography on the issue of migration, which mainly deals with the works on the subject of B. Amata, Cl. Chillet, M.T. Coal; then, above all, C. Ampolo; as well as, A. Besson more specifically on the *constitutio Antoniniana*; finally, A. Palma and G. Valditara on the interconnected issues of identity, citizenship, borders and immigration. Then, some observations are set out on the definition of the position of immigrant foreigners in the sector of persons of the imperial Roman legal experience.

Camerino, settembre 2022.